

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2318)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 novembre 1975 (V. Stampato n. 3434)*

d'iniziativa dei deputati BECCARIA, CALVETTI, ANDREONI, AZZARO, BERTÈ, BIANCO, BIANCHI Fortunato, BOLDRIN, BONALUMI, BORGHINI, BOTTA, CASSANMAGNAGO, CERRETTI Maria Luisa, CASTELLI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI Giannina, COLOMBO Vittorino, DE MARIA, FUSARO, ISGRÒ, LA LOGGIA, LAPENTA, LURASCHI, MAGGIONI, MANCINI Vincenzo, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, MATARELLI, MAZZOTTA, MIOTTI CARLI Amalia, PADULA, PATRIARCA, PERRONE, PRANDINI, ROGNONI, SANGALLI, TANTALO, TARABINI, VAGHI, VERGA e ZOLLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 novembre 1975*

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973,  
n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'eser-

cizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.

Art. 2.

Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella redistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

Art. 3.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al Capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.